

ORDINANZA del PRESIDENTE della REGIONE
n. 1/2020/Salute
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ
Ordinanza contingibile e urgente
ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
recante
misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica
in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone <<il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni>>, nonché <<nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale>>;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dichiarativa dello stato di emergenza per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

tutto assenti o commisurati all'ordinaria necessità, comporta con sempre maggior frequenza la necessità di trasferire celermente i feretri negli obitori o nelle case funerarie, evitando lunghi stazionamenti nei domicili, in spazi non idonei o nelle stanze di degenza;

Considerato che:

- il periodo minimo di osservazione delle salme prima di procedere all'esame necroscopico può essere abbreviato con ordinanza contingibile e urgente nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, al fine di decongestionare i reparti di degenza, le residenze sanitarie assistenziali, le strutture per anziani nonché gli obitori;
- in regime di distanziamento sociale e divieto di abbandono dell'abitazione, a seguito di emergenza sanitaria da pandemia, non è opportuna una lunga permanenza di salme nel domicilio, né per il periodo di osservazione né per le onoranze;
- nei decessi a seguito di malattia infettiva è necessario attuare rigorose procedure per la prevenzione del rischio biologico, quali quelle disposte nelle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri";
- l'attuale durata minima del periodo di osservazione, in assenza di registrazione elettrocardiografica, non può essere inferiore alle 15 ore, termine dopo il quale può essere rilasciato il certificato necroscopico;
- l'intervento del necroscopo dopo le 15 ore dal decesso comporta di fatto, nel caso di decesso al di fuori di strutture ospedaliere, un'attesa fino al giorno successivo, situazione che comporta gravi disagi per le famiglie, se l'evento si è verificato in casa privata, e per le strutture ospitanti;
- il periodo di osservazione ritenuto congruo in situazioni di pandemia da malattia infettiva-diffusiva ed in caso di indisponibilità dell'elettrocardiografo è quello minimo di sei ore;
- il trasporto provvisorio a contenitore aperto può essere attuato in sicurezza solo per le salme, non infette o non sospette infette, dirette agli obitori o case funerarie, anche al fine di decongestionare i reparti di degenza, le residenze sanitarie assistenziali, le strutture per anziani nonché gli obitori;
- in tutti i casi di rischio di contagio rappresentato dal trasporto di una salma, infetta o sospetta infetta, è invece necessario prevedere le più stringenti norme di sicurezza a tutela dei lavoratori e la rimozione dei deceduti solo dopo il rilascio del certificato necroscopico e quindi a feretro chiuso, salvo diversa e motivata indicazione del Direttore sanitario o del Direttore del Dipartimento di prevenzione in base all'organizzazione dell'ente del Servizio sanitario competente;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario disporre urgentemente per fronteggiare le prospettate situazioni anche al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale, sino ad un mese dopo il termine della fase di emergenza epidemiologica da COVID-2019;